

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	11
Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti d'attribuzione	11
Sui lavori della giunta	14
AVVERTENZA	15

Mercoledì 18 giugno 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, circa l'adozione di criteri di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sulla cui opportunità il Presidente della Camera ha richiamato l'attenzione, chiede ai membri della Giunta se siano d'accordo nella conferma di quanto contenuto nella relazione dell'altra legislatura, con gli opportuni aggiornamenti su cui due relatori potrebbero lavorare per poi rappresentare al *plenum* della Giunta un elaborato concluso.

Donatella FERRANTI (PD) in linea di massima concorda con i contenuti del documento che il Presidente ha fatto distribuire. Lo considera tuttavia una relazione che reca indirizzi di massima, che poi dovranno essere applicati caso per caso.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, propone di incaricare per l'aggiornamento del documento adottato dalla Giunta nella

XV legislatura i deputati Ferranti e Lo Presti, i quali poi faranno conoscere ai restanti membri quando sia maturo il tempo per calendarizzare una discussione conclusiva che porti all'adozione del documento.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti d'attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che è pervenuta dal Presidente della Camera la seguente lettera: « *Gentile Presidente, con l'ordinanza n. 141 del 2008, notificata il 12 giugno 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Cagliari nei confronti della Camera, a seguito di una deliberazione della Camera medesima della XIV legislatura, con cui si è stabilito che i fatti oggetto di un procedimento penale nei confronti di Guglielmo Rositani, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-quater, n. 112 – XIV legislatura) sono da ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Le sarei grato se il Collegio che Ella presiede potesse fornirmi utili elementi di valutazione, al fine*

di istruire le questioni in vista delle deliberazioni di competenza della Camera. Considerata la ristrettezza dei tempi previsti per la costituzione nel relativo giudizio (20 giorni dalla notificazione), ritengo doveroso raccomandare la massima tempestività. Con i migliori saluti». Offerti ragguagli sulla vicenda che ha portato alla controversia giudiziaria e alla delibera di insindacabilità, propone che la Giunta si esprima nel senso dell'opportunità di resistere al conflitto.

Maurizio TURCO (PD) non condivide la proposta del Presidente. Gli sembra che non corrisponda a ragione l'offrire ai parlamentari uno scudo indiscriminato di invettiva e di offesa a terzi per il solo fatto di aver presentato un'interrogazione parlamentare. I deputati devono assumersi la responsabilità di ciò che sostengono e non possono godere di privilegi inaccessibili per gli altri cittadini.

Donatella FERRANTI (PD) concorda invece con la proposta del Presidente, giacché il Rositani in realtà ha invocato controlli amministrativi sull'operato del sovrintendente del teatro di Cagliari e dagli esiti di quei controlli ha tratto legittimi motivi di critica. È ben vero quanto sostiene il deputato Turco in ordine alle differenze tra l'immunità funzionale contenuta nell'articolo 68 della Costituzione e un'idea di totale esonero dal rispetto della sfera personale altrui, ma questo caso in effetti rientra serenamente nell'ambito dell'insindacabilità parlamentare.

Giuseppe CONSOLO (Pdl) ritiene che occorra uscire dall'equivoco che nella presente sede puntualmente si ripropone: l'insindacabilità è stata già accordata dalla Camera dei deputati e oggi si tratta semplicemente di nominare un avvocato per difendere il deliberato parlamentare innanzi alla Corte. Deve rammentare a quanti l'hanno preceduto che persino un insigne costituzionalista come Giorgio Lombardi ha ricondotto l'invettiva nell'alveo del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costi-

tuzione, che per i parlamentari corrisponde all'articolo 68, primo comma: in questo caso il nesso funzionale è del tutto evidente. Nondimeno, crede che affermazioni di particolare durezza possano trovare eventualmente una censura interna all'ordinamento parlamentare.

Pierluigi MANTINI (PD) deve dissentire dalle considerazioni del collega Turco. Sebbene tendenzialmente estranei alla dialettica partitica, i lavori della Giunta hanno pur sempre portato a un acceso confronto di idee, che infine ha prodotto un indirizzo minimo condiviso e taluni punti di comune intesa. In questa chiave, i precedenti della Giunta sono impegnativi anche per le composizioni successive dell'organo e precludono lo svolgimento di recite estemporanee. È per questo che ritiene esistente un *favor* per la costituzione della Camera nei giudizi per conflitto promossi dai ricorsi della magistratura. Non vi sono automatismi nella difesa del deliberato parlamentare ma la mancata costituzione deve intendersi in via di massima come un fatto eccezionale, motivato dal palese errore in cui la Camera fosse precedentemente incorsa. Affermato che quello all'esame è un caso di scuola, concorda con il Presidente.

Roberto GIACHETTI (PD) premette di intendere il suo ruolo di componente la Giunta come rispondente a soli motivi di pensiero e coscienza individuale: il regolamento della Camera affida al Presidente della stessa un potere di nomina dei membri svincolata dall'appartenenza politica. È per questo che voterà in questa e nelle prossime occasioni esclusivamente sulla base delle sue convinzioni. Se il conflitto all'esame gli sembra meritevole della difesa attiva della Camera, nondimeno afferma che le immunità parlamentari dovrebbero essere completamente abolite. Esse creano disparità di trattamento intollerabili tra i cittadini e i cosiddetti politici. Né il criterio adottato dalla Corte costituzionale – per cui basta a fondare il giudizio di sussistenza del nesso funzionale un previo atto parlamen-

tare – lo persuade: non è certo un'interrogazione parlamentare o un emendamento il viatico per consentire a un parlamentare di scaricare nei mezzi di comunicazione insulti e contumelie nei confronti di terzi indifesi. Del resto, se un parlamentare ha da fare denunce su presunti illeciti non ha che da rivolgersi alla magistratura competente come qualsiasi altro cittadino.

Lorenzo RIA (PD) crede opportuno che il dibattito ora iniziato prosegua in una sede propria e quindi non vuole anticipare le sue idee di massima, le quali concernono diversi temi appena toccati dai deputati che l'hanno preceduto. Non faceva parte della Giunta che ha proposto all'unanimità di deliberare per l'insindacabilità del Rositani, ma probabilmente prese parte con il suo voto favorevole alla decisione dell'Assemblea. Motivi di coerenza quindi lo inducono a esprimersi in favore della proposta del Presidente. Osserva tuttavia – come già ha fatto poche settimane fa nell'Assemblea – che la difesa in questo tipo di giudizi costa alla Camera cifre significative. Si potrebbe quindi pensare di avvalersi dell'avvocatura interna.

Marilena SAMPERI (PD) crede anch'ella che la sede propria del dibattito avviatosi sia quella della discussione sulla riadozione del documento citato in apertura di seduta dal Presidente. A tale proposito legge il passaggio di quella relazione nel quale si sostiene che l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare non può finire per consentire ai parlamentari un registro linguistico più disinvolto e licenzioso *extra moenia* di quanto sia consentito dai regolamenti parlamentari *intra moenia*. Concorde comunque con la proposta del Presidente.

Maurizio PANIZ (Pdl) distingue i piani del ragionamento. Quanto al caso specifico concernente il deputato Rositani, dichiara il suo voto favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio; circa poi la possibilità di avvalersi o non di avvocati del libero foro, crede che possa essere

tracciata una distinzione tra i casi di *routine* – per la trattazione forense dei quali l'avvocatura interna si rivela più che adeguata – e quelli inerenti a tematiche particolarmente complesse e inedite, che forse richiedono l'intervento di professionisti esterni.

Quanto invece ai profili più generali toccati dai colleghi intervenuti, deve manifestare un orientamento del tutto opposto a quanto sostenuto dal collega Giachetti. Egli parla a nome del suo gruppo (e dunque non solo *uti singulus*) e afferma in prospettiva la necessità del ripristino dell'autorizzazione a procedere penalmente abolita nel 1993. In tale contesto comunque crede che all'attuale testo dell'articolo 68 debba essere data la massima espansione, giacché esso costituisce un baluardo imprescindibile per il sereno esercizio della funzione. Quest'ultima del resto negli ultimi anni ha assunto un rilievo esterno alle formali sedi parlamentari tale per cui è forse più importante l'attività svolta *extra moenia* che non quella prodottasi *intra moenia*. È per questo che i parlamentari debbono essere liberi e protetti. L'unico limite alla prerogative è dunque quello del decoro della funzione e del divieto di usare espressioni sconvenienti, previsto dagli articoli 89 e 139-bis del regolamento della Camera. Crede del tutto inaccettabili i restringimenti dell'area applicativa dell'insindacabilità progressivamente introdotti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), rilevato che in realtà l'immunità penale come tale in Italia non esiste più, considera invece pregnante una corretta ed estesa applicazione dell'insindacabilità parlamentare, cui la Giunta è preposta. Ricordato che invece sono proprio i giudici costituzionali a godere di una completa schermatura immunitaria, ritiene l'auspicio di un'*interpretatio abrogans* del collega Giachetti non accoglibile e si augura che le decisioni della Giunta sottolineino in futuro il valore positivo della prerogativa. Non bisogna cedere alla credenza diffusa nell'opinione pubblica per cui essa invece costituisce un

disvalore. Concorde col deputato Mantini che questo è un caso di scuola e si esprime per la costituzione in giudizio.

Antonino LO PRESTI (PdL) apprezza gli alati ragionamenti di quanti l'hanno preceduto ma crede che le disquisizioni dotte non giovino all'esame della domanda rivolta alla Giunta dal Presidente della Camera. Quest'ultimo ha chiesto un parere su un caso, la cui riconducibilità all'articolo 68 della Costituzione è stata già decisa. Non gli rimane che esprimersi a favore della proposta di resistere in giudizio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, crede opportuno che l'odierna discussione prosegua e confluisca in quella che si dovrà svolgere sui criteri generali di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. Non vuole però che sia smarrito alcunché di quanto detto oggi, che già costituisce la posa in opera dei passaggi attraverso cui tale discussione si svilupperà.

Deve precisare che – sebbene oggi non si debba tornare sul merito delle dichiarazioni di Guglielmo Rositani – non è neanche scritto da parte alcuna che la costituzione in giudizio a difesa di precedenti delibere sia un meccanico automatismo: altrimenti la presente procedura sarebbe del tutto superflua e il Presidente della Camera non la avvierebbe. La sua esperienza di membro dell'Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura gli consente di ricordare tre casi nei quali la Camera non si è costituita in giudizio e ciò è avvenuto per una valutazione di merito sulle ragioni di diritto che la Camera stessa ha considerato di non poter sostenere con successo innanzi alla Corte.

Quanto allo spunto del vicepresidente Consolo della possibilità di censurare internamente al Parlamento eccessi verbali dei deputati, ricorda che nella XIV legislatura la Giunta per le autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del regolamento della Camera, aveva avanzato una proposta di regolamento interno della Giunta, con un'annessa proposta di mo-

difica del regolamento della Camera. In tale ultima proposta, la Giunta ipotizzava di prevedere un meccanismo di sanzione interna per i casi in cui le dichiarazioni *extra moenia* dei deputati – a prescindere dal giudizio di insindacabilità – fossero ritenute particolarmente sconvenienti. L'esame della proposta della Giunta però non fu mai concluso dalla Giunta per il regolamento.

Circa infine lo spunto del collega Ria, ripreso dall'on. Paniz, in ordine alla possibilità di avvalersi dell'avvocatura interna, fa presente che si tratta di una decisione di esclusiva spettanza dell'Ufficio di Presidenza. Nondimeno, troverà le forme opportune per offrire tale ipotesi di riflessione al Presidente Fini.

Maurizio TURCO (PD) annuncia che non parteciperà alla votazione sul parere della Giunta.

Fabio GAVA (PdL), nell'annunciare il suo consenso sulla proposta del Presidente, fa però presente che in qualità di membro della Giunta per il regolamento potrà nelle debite modalità sollecitare un nuovo avvio del percorso di adozione di un regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rassegnerà al Presidente della Camera gli esiti della discussione or ora tenutasi, che fanno registrare un unanime consenso sulla resistenza della Camera nel giudizio.

Sui lavori della giunta.

Maurizio TURCO (PD) chiede che sia individuato un diverso orario per le riunioni della Giunta.

Giuseppe CONSOLO (PdL) concorda.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza della Giunta integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per mercoledì 25 giugno 2008 alle ore 9.15 per la definizione del futuro calendario dei lavori. A seguire è convocata la Giunta plenaria per l'esame

dei punti non conclusi nella seduta odierna.

La seduta termina alle 10.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedi-

mento civile a carico del deputato Enrico La Loggia, pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione dei dottori Fancelli, Scaldaferri e Roberti) (doc. IV-ter, n. 3) (Rel. Brigandi).

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Fabrizio Morri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 36744/07 RGNR) (Rel. Aniello Formisano).